



**FOSSATI** STUDIO  
COMMERCIALE  
COMMERCIALE

## News per i Clienti dello studio

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

### **Tassa vidimazione libri sociali: alla cassa entro il prossimo 16.03.2016**

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che il prossimo **16 marzo 2016** è il termine ultimo per effettuare il **versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali obbligatori**, per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio: i) libro delle obbligazioni; ii) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; iii) libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali. **L'adempimento** in commento **riguarda solamente le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata): **non sono tenute**, invece, al **pagamento della tassa di concessione governativa, le imprese individuali, i consorzi tra imprese, le società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), **ovvero le società cooperative e le società di mutua assicurazione, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile**. La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è **pari a: i) Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 è inferiore o uguale ad Euro 516.456,90; ii) Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data dell'1 gennaio 2016 supera € 516.456,90. Si invitano, pertanto, i clienti per i quali lo studio provvede alla compilazione del modello ma non alla trasmissione, di provvedere al ritiro dell'F.24 precompilato entro e non oltre il**

.....

## Premessa

La **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) concerne le **società di capitali** e deve essere versata **entro il 16 marzo 2016**

**I libri registri sociali obbligatori** sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. per i quali sussiste l'obbligo della bollatura presso il Registro delle imprese o un notaio.

### LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci;

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

Libri previsti per i nuovi organi societari;

Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

### OSSERVA

Per quanto concerne, invece, **gli altri libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) **e quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.), questi **non devono essere vidimati**. Per tali scritture contabili, l'unica formalità richiesta per il loro uso è **rappresentata dalla numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

**Tassa annuale di  
concessione governativa**



**Entro il  
16.03.2016**

**Soggetti interessati e soggetti esonerati**

I **soggetti interessati** all' adempimento sono:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

#### **OSSERVA**

Facendo riferimento all'autorevole parere espresso dal Ministero delle finanze la soggettività passiva si estende anche a **enti commerciali** di cui all'art. 73 ( ex art. 87), comma 1, lett. b) del [D.P.R. 917/1986](#) TUIR), vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

**Sono**, invece, **esonerati**, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

#### **Tabella di sintesi : ambito soggettivo di applicazione della Tassa**

<b>Soggetti tenuti al versamento</b>	Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere: <ul style="list-style-type: none"><li>→ le società per azioni;</li><li>→ le società a responsabilità limitata;</li><li>→ le società in accomandita per azioni;</li><li>→ le società consortili a responsabilità limitata;</li><li>→ i consorzi tra enti territoriali;</li><li>→ le aziende speciali.</li><li>→ le <b>società in liquidazione ordinaria</b>;</li><li>→ le <b>società sottoposte a procedure concorsuali</b> (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.</li></ul>
<b>Soggetti esonerati</b>	<b>Non sono tenute</b> , come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri: <ul style="list-style-type: none"><li>→ le <b>imprese individuali</b>;</li><li>→ i <b>consorzi tra imprese</b>;</li></ul>

- le **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel libro V del codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).
- gli **enti non economici**;
- le **aziende ospedaliere**;
- le **aziende socio sanitarie**;
- le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

### **Importa da versare**

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. E' deducibile ai fini Ires, e Irap.

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2016** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).



Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 16 marzo 2016** valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2016)	Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	€ 309,87
Se > € 516.456,90	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2016**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2016 (ossia prima del 16.03.2016), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2016**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2017.

#### ESEMPIO

La società Pepicchio Patati SPA presenta, al 01.01.2016, un **capitale sociale pari a € 300.000**. Il 15.02.2016 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a € 700.000**. Entro il 16.03.2016, la società **deve versare la tassa dovuta per il 2016 comunque nella misura di € 309,87**, mentre **nel 2017 dovrà versare una tassa maggiorata pari a € 516,46**.

La **società** che **dopo aver effettuato il versamento della tassa annuale trasferisce** la propria sede sociale in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate **è esonerata dall'effettuare un altro versamento**; il trasferimento, infatti, non impone una nuova vidimazione dei libri sociali.

#### Modalità di versamento

Le modalità di versamento della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**.

MODALITA' DI PAGAMENTO TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA	
SOCIETA' 1^ ANNO DI ATTIVITA'	SOCIETA' ANNO DI ATTIVITA' SUCCESSIVO AL 1^
 La tassa annuale deve essere corrisposta: 嬲 <b>prima della presentazione della</b>	La tassa annuale deve essere versata: 嬲 <b>entro il 16 marzo 2016;</b>

<p><b>dichiarazione di inizio attività</b> (Modello AA7/9);</p> <p>☺ <b>mediante bollettino di c/c postale n. 6007</b>, intestato all'Ufficio delle Entrate-Centro Operativo di Pescara</p>	<p>☺ in <b>via telematica con il Mod. F24</b>, indicando nella Sezione "Erario" il <b>codice tributo 7085</b> - Tassa annuale vidimazione libri sociali</p>
---	---

#### OSSERVA

La tassa annuale **può essere compensata con eventuali crediti IRES o IRAP o con un eventuale credito IVA risultante al 31.12.2015** mediante compilazione dell'apposito modello F24 che deve essere presentato anche nel caso in cui il saldo sia pari a zero.

Si rammenta, infine, che **in caso di omesso pagamento**, secondo quanto riportato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio sito internet, **sarebbe applicabile l'art. 9 del DPR 641/72**, in virtù del quale *"è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad Euro 103,29"*.

#### OSSERVA

Sulla base di una diversa opinione, invece, la **situazione sarebbe inquadrabile nell'ambito di un normale tardivo versamento**, sanzionabile **nella misura del 30% ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 471/97**.

***Si coglie l'occasione per ricordare a tutti i clienti che non avessero già consegnato la documentazione per la chiusura dell'anno 2015, o avessero degli ultimi documenti da consegnarci, di provvedere nel minor tempo possibile, al fine di consentirci di predisporre la stesura del Bilancio di esercizio 2015.***

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti